



PROVINCIA DI MANTOVA

REGOLAMENTO

**PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA
PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE (art. 93, commi da 7-bis a 7-quater, D.Lgs. 12
aprile 2006, n.163)**

Adottato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n.126 del 20 novembre 2015, divenuta
esecutiva il 6 dicembre 2015.
Pubblicato all'Albo Pretorio on-line dal 9 al 23 dicembre 2015
In vigore dal 24 dicembre 2015

Capo I **Disposizioni generali**

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di costituzione e di ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art.93, commi da 7-bis a 7-quater, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni ed integrazioni - di seguito denominato "Codice" - ed in particolare della quota di esso destinata a incentivazione del personale dipendente dell'Ente che cura la progettazione interna di opere pubbliche e correlate attività.

2 L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne, all'incremento della produttività e al contenimento dei costi connessi alla progettazione delle opere pubbliche.

3. Il presente regolamento è adottato a seguito del contratto decentrato integrativo, in materia di utilizzo del fondo per la progettazione e l'innovazione, sottoscritto in data 16 febbraio 2015.

Art. 2 - Fondo per la progettazione e l'innovazione

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art.93 comma 7 del Codice, è destinata al fondo per la progettazione e l'innovazione una percentuale non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, nel seguente modo:

a) l'80% è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.

b) il 20% è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

La percentuale effettiva da destinare al fondo, entro il limite massimo del 2%, è graduata in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare, come indicato nel successivo art. 5. Nel fondo, come sopra quantificato, devono trovare copertura tutti gli oneri connessi all'erogazione.

2. Il fondo è calcolato sull'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro (comprensivo degli oneri non soggetti a ribasso), al netto dell'I.V.A., di ogni singolo lavoro od opera, per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.

3. L'importo da destinare al fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

4. Le somme da destinare al fondo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico di ogni singolo lavoro pubblico.

5. Le eventuali quote non distribuite costituiscono economie.

Art. 3 - Ambito di applicazione

1. Partecipano alla ripartizione della quota del fondo destinata a incentivo della progettazione il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, e loro collaboratori.

2. La ripartizione del fondo per la progettazione non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
3. L'incentivo è riconosciuto soltanto quando i relativi progetti sono stati formalmente approvati e posti a base di gara e viene corrisposto previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte da parte dei dipendenti incaricati.
4. L'incentivo è riconosciuto per le attività previste dall'art. 3, comma 8, del dlgs 163/2006, con esclusione delle attività manutentive, come previsto dall'art. 93, comma 7, del medesimo Dlgs.
5. Cade sotto la responsabilità del Dirigente competente alla liquidazione la verifica del rispetto dell'ambito di applicazione oggettivo degli incentivi, con particolare riguardo alla fattispecie esclusa di cui al comma 4.
6. In caso di contratti misti di lavori, forniture e servizi, il fondo è correlato alla sola parte relativa alla componente lavori posta a base di gara.

Art. 4 - Conferimento degli incarichi e costituzione gruppi di lavoro

1. Il dirigente cui fa capo l'opera o il lavoro, prima dell'avvio della fase progettuale e della fase esecutiva, individua con proprio provvedimento, per ciascun intervento inserito nei programmi dell'amministrazione, un gruppo di lavoro a cui affidare gli incarichi di progettazione e di svolgimento delle altre attività elencate nell'art.93, comma 7-ter, del Codice.
2. Gli affidamenti delle attività di cui al comma precedente sono effettuati garantendo, laddove possibile, una opportuna rotazione tra il personale in servizio, in relazione ai carichi di lavoro, alle effettive conoscenze e competenze richieste dal singolo intervento e ai risultati conseguiti in incarichi simili già svolti.
3. Il dirigente provvede alla costituzione del gruppo di lavoro preposto alla realizzazione dell'opera o del lavoro redigendo una scheda operativa in funzione della tipologia dell'intervento riportante indicativamente:
 - denominazione dell'intervento da realizzare;
 - importo dell'opera o lavoro pubblico posto a base di gara per il calcolo dell'incentivo;
 - nominativi dei dipendenti costituenti il gruppo di lavoro con indicazione dei relativi ruoli;
 - previsione importo dell'incentivo.La scheda operativa eventualmente aggiornata o modificata a titolo definitivo verrà utilizzata per dar corso alla liquidazione e corresponsione dell'incentivo.
4. L'incarico di "collaboratore" è ricoperto dal personale dell'Ente, in possesso delle necessarie competenze professionali, che partecipa direttamente ai compiti del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori o al collaudo, previa asseverazione del dirigente e del responsabile del procedimento. Il personale con funzioni collaborative deve essere individuato prima dell'inizio di ogni prestazione.
5. Il dirigente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento.

Capo II **Determinazione del fondo per la progettazione e l'innovazione** **e ripartizione dell'incentivo per la progettazione interna**

Art. 5 – Costituzione e quantificazione del fondo per la progettazione e l'innovazione

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 93 comma 7-bis del Codice, la percentuale effettiva dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro da destinare al fondo per la progettazione e l'innovazione in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare, è così determinata:

- Per lavori di importo a base di gara fino a € 1.000.000

a)	Progetto relativo ad opere stradali ed infrastrutturali semplici, segnaletica e illuminazione pubblica, arredo urbano e sistemazioni ambientali a verde	1,9%
b)	Progetto relativo a sole opere edili ed affini e/o a sole opere impiantistiche	1,9%
c)	Progetto di speciale complessità architettonica e/o impiantistica - art. 3, c. 1, lett. 1, D.P.R. 207/10 - Progetto integrale e coordinato ex art. 3, c. 1, lett. m, D.P.R. 207/10, ivi compreso opere infrastrutturali e stradali complesse	2,0%
d)	Progetto riguardante immobili soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. 42/04	2,0%

- Per lavori di importo superiore a € 1.000.000 a base di gara fino a € 5.000.000

a)	Progetto relativo ad opere stradali ed infrastrutturali semplici, segnaletica e illuminazione pubblica, arredo urbano e sistemazioni ambientali a verde	1,8%
b)	Progetto relativo a sole opere edili ed affini e/o a sole opere impiantistiche	1,8%
c)	Progetto di speciale complessità architettonica e/o impiantistica - art. 3, c. 1, lett. 1, D.P.R. 207/10 - Progetto integrale e coordinato ex art. 3, c. 1, lett. m, D.P.R. 207/10, ivi compreso opere infrastrutturali e stradali complesse	1,9%
d)	Progetto riguardante immobili soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. 42/04	1,9%

- Per lavori di importo superiore a € 5.000.000 fino a € 25.000.000

a)	Progetto relativo ad opere stradali ed infrastrutturali semplici, segnaletica e illuminazione pubblica, arredo urbano e sistemazioni ambientali a verde	1,7%
b)	Progetto relativo a sole opere edili ed affini e/o a sole opere impiantistiche	1,7%
c)	Progetto di speciale complessità architettonica e/o impiantistica - art. 3, c. 1, lett. 1, D.P.R. 207/10 - Progetto integrale e coordinato ex art. 3, c. 1, lett. m, D.P.R. 207/10, ivi compreso opere infrastrutturali e stradali complesse	1,8%
d)	Progetto riguardante immobili soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. 42/04	1,8%

- Per lavori di importo superiore a € 25.000.000

a)	Progetto relativo ad opere stradali ed infrastrutturali semplici, segnaletica e illuminazione pubblica, arredo urbano e sistemazioni ambientali a verde	1,4%
b)	Progetto relativo a sole opere edili ed affini e/o a sole opere impiantistiche	1,4%
c)	Progetto di speciale complessità architettonica e/o impiantistica - art. 3, c. 1, lett. 1, D.P.R. 207/10 - Progetto integrale e coordinato ex art. 3, c. 1, lett. m, D.P.R. 207/10, ivi compreso opere infrastrutturali e stradali complesse	1,5%
d)	Progetto riguardante immobili soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. 42/04-	1,5%

Per gli importi intermedi si procede alla quantificazione e alla liquidazione per interpolazione lineare.

2. La quantificazione del fondo per la progettazione e l'innovazione è motivata dal dirigente competente alla realizzazione delle opere o dei lavori su proposta del responsabile del procedimento.

3. Qualora un progetto si riferisca ad opere riconducibili a più di una tipologia fra quelle indicate al comma 1, sarà assunta a base di calcolo la percentuale prevista per la tipologia delle opere prevalenti.

Art. 6 - Ripartizione dell'incentivo per la progettazione di opere o lavori

1. La quota del fondo di cui al precedente art. 5 destinata a incentivo per la progettazione interna (80%) è ripartita secondo percentuali da determinarsi entro i limiti riportati nella seguente tabella A.

2. La ripartizione dell'incentivo da applicare ad ogni singolo intervento è operata, entro i limiti riportati nella predetta tabella, dal dirigente preposto all'attuazione dell'intervento, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, nonché della complessità delle opere.

Tabella "A"

Criteria di riparto dell'incentivo riferiti all'attività svolta

Figure professionali / funzioni	fino al (%)	sottoripartizione attività	
a) Responsabile del Procedimento	20%		
b) Progettazione	40%	- rilievi dello stato di fatto (piano particellare, planimetrie, aree da occupare espropriare, computo delle espropriazioni, stima occupazione espropriazioni)	5%
		- definizione scelte progettuali/relazione tecnico illustrativa	17%
		- computo metrico estimativo ed elenco prezzi unitari	6,5%
		- elaborati grafici progettuali e particolari costruttivi	6,5%
		- capitolato speciale d'appalto	5%
c) Incaricato della redazione del piano di sicurezza (Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione)	4%		
d) Direzione lavori	28%	- direzione lavori, contabilità	25%
		- incaricato della sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.)	3%
e) Collaudo e/o certificazione di regolare esecuzione	5%		
f) Collaboratori	3%		

3. La somma delle percentuali assegnate non potrà mai eccedere il 100%.

4. Le percentuali di attribuzione preventivamente definite potranno essere confermate o variate in fase di liquidazione previa verifica dell'attività svolta e sulla base dell'effettivo apporto individuale del personale coinvolto. Ogni variazione dovrà essere adeguatamente motivata.

Art. 7 - Prestazioni parziali

1. Qualora alcune delle funzioni parti o livelli di progettazione siano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo verrà ridotto proporzionalmente. Le relative quote costituiscono economia di spesa e vengono stralciate dal fondo.

2. La quota di incentivo per la redazione dei progetti, posto con coefficiente pari a 100 l'espletamento dei tre livelli di progettazione, sarà determinata in ragione delle seguenti percentuali riferite ai singoli livelli progettuali, nonché dell'effettivo coinvolgimento del personale interno alla redazione del progetto con incarichi congiunti a tecnici esterni:

- progetto preliminare 25%;
- progetto definitivo 45%;
- progetto esecutivo 30%.

Totale 100% della percentuale dell'incentivo attribuita al personale che ha partecipato alla progettazione.

Per le procedure per le quali è posto a base di gara il solo progetto preliminare l'aliquota è determinata nel 30%.

Per le procedure per le quali è posto a base di gara il solo progetto definitivo l'aliquota è determinata nel 75%.

Capo III

Termini delle prestazioni, riduzione del fondo ed esclusione dal compenso

Art. 8 - Termini per lo svolgimento delle prestazioni

1. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento degli incarichi sono fissati i tempi di ultimazione delle diverse attività, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto o di atto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del Codice e dalle relative norme regolamentari.

2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.

3. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

4. Il dirigente del competente settore applica le penali stabilite nel caso di ritardata conclusione delle singole fasi del procedimento riducendo gli importi dei soggetti incaricati delle relative prestazioni, fatto salvo il caso in cui il ritardo non sia imputabile a colpa del personale. Le somme derivanti dalle penali riducono la quota del fondo spettante e costituiscono economie.

Art. 9 - Riduzione del fondo a fronte di incrementi dei tempi o dei costi previsti

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93 comma 7-bis del Codice l'ammontare delle risorse finanziarie correlate alla singola opera o lavoro destinate al fondo per la progettazione e l'innovazione è ridotto in caso di incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.

2. Ai fini della erogazione delle somme ai dipendenti, è necessario l'accertamento positivo da parte del Dirigente dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati nonché del rispetto dei tempi e dei costi previsti.

3. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati.
4. L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori od omissioni che non comportano aumenti di spesa o la necessità di varianti progettuali.
5. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 3 o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati. Sono considerati, comunque, gravi gli errori od omissioni progettuali che comportano la necessità di varianti in corso d'opera ai sensi dell'art.132, comma 1, lettera e) del Codice.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.
7. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sulla singola opera o lavoro per l'attività nella quale si è verificato l'errore è decurtato di una percentuale tra il 10% ed il 50%, in ragione della durata del ritardo e dell'impatto che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori.
8. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato; le somme costituiscono economia.
9. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d).

Art. 10 - Esclusione dall'incentivo

1. In caso di errori od omissioni progettuali o comunque di imperizie che dovessero dar seguito a varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del Codice, al responsabile del procedimento, per quanto di competenza, nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun incentivo.
2. E' escluso dall'incentivo il personale interno che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza, ferme restando ulteriori forme di responsabilità.
3. Nei casi previsti dal presente articolo, la Provincia procederà al recupero delle somme erogate, ove già corrisposte.

Capo IV Pagamento

Art. 11 – Corresponsione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta con provvedimento del dirigente preposto alla struttura competente, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile del procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto o meno dei tempi previsti nel provvedimento di assegnazione del relativo incarico e le corrispondenti proposte di pagamento.
2. La suddetta relazione, oltre ai dati specificati, deve contenere l'indicazione di eventuali ritardi, incrementi dei costi e/o inadempimenti, proponendo e motivando, in tal caso, la riduzione dell'incentivo o l'esclusione dallo stesso secondo quanto previsto dai precedenti articoli 8, 9 e 10.
3. La liquidazione delle quote parti di incentivo riferite alla progettazione spettanti a:
 - personale incaricato della progettazione;

- personale incaricato della redazione del piano di sicurezza e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;

- responsabile unico del procedimento, limitatamente al 50% della quota allo stesso spettante;

- rispettivi collaboratori;

è effettuata solo ad avvenuto avvio della procedura di appalto (pubblicazione del bando, invio delle lettere di invito, ecc.) o successivamente all'approvazione di eventuali varianti in corso d'opera.

4. La liquidazione delle quote parti di incentivo riferite all'esecuzione dei lavori spettanti a:

- incaricati dell'ufficio di direzione lavori e responsabile della sicurezza in fase di esecuzione;

- incaricati del collaudo o della certificazione di regolare esecuzione;

- responsabile del procedimento, per il restante 50% della quota spettante allo stesso;

- rispettivi collaboratori;

avviene successivamente all'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dell'opera o del lavoro.

5. Nel caso di opere o lavori la cui fase esecutiva sia superiore all'anno è possibile erogare gli acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate, con espressa riserva di recupero a seguito delle verifiche di cui all'art.9.

6. Le determinazioni di impegno e di liquidazione degli importi relativi agli incentivi sono trasmesse in copia al servizio competente alla gestione delle risorse umane per gli adempimenti di natura retributiva, dal dirigente competente per materia.

7. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo (comprensivo di tutte le voci fisse e accessorie erogate al dipendente).

8. All'atto della liquidazione il dirigente, con il supporto del servizio del personale, verifica dandone espressamente atto nel relativo provvedimento, che il compenso da erogare ai soggetti che hanno diritto alla ripartizione del fondo rispetta il limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia. Non è possibile effettuare compensazioni, né ritardare artificialmente una liquidazione per eludere tale limite.

9. Nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, vengano erogate somme in eccesso, queste vengono recuperate a valere sulle successive mensilità di retribuzione.

10. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive dell'accertamento positivo delle attività svolte, costituiscono economie.

Capo V Norme finali

Art. 12 - Relazione periodica sull'applicazione del regolamento

1. Entro il mese di marzo di ogni anno, il dirigente preposto alla struttura competente redige ed invia alla Giunta Provinciale al Segretario Generale e al Direttore Generale, ove nominato, una sintetica relazione in ordine all'applicazione del presente regolamento, con il seguente contenuto:

- l'indicazione dei progetti affidati nell'anno precedente, con il relativo importo posto a base di gara;

-l'importo dell'incentivo liquidato nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione dei destinatari;

-eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati, contestazioni o altre controversie sorte o concluse nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità del personale interno incaricato.

Articolo 13 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi aventi efficacia immediatamente precettiva e non necessitanti di disciplina di recepimento da parte dell'ordinamento provinciale. In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la disciplina posta dalla norma primaria.

Articolo 14 – Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore con le modalità e nei termini stabiliti dallo Statuto.

2. E' abrogato il precedente Regolamento per la disciplina del fondo per l'incentivazione dei lavori pubblici e degli atti di pianificazione approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 217 del 25/05/2001.

3. Il presente Regolamento trova applicazione per le attività in corso alla data di entrata in vigore della legge n.114/2014 di conversione del D.L. 90/2014 (19 agosto 2014). Per le attività espletate prima del 19 agosto 2014 si applica il regolamento previgente.